

**CONTRATTO¹ TIPO PER LA VENDITA DI LEGUMI DA GRANELLA SECCHI
PER ALIMENTAZIONE UMANA
“A CONSEGNA IMMEDIATA”**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Venditore”,

E

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Compratore”,

in conformità con quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

I) DURATA

Il contratto è “a consegna immediata” in quanto la consegna avviene contestualmente alla stipula
del contratto.

Le parti concordano che il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti VII e VIII.

II) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto,
sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia² e sono le seguenti:

- Prodotto _____

¹ Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

² Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.

I prodotti che si fregiano di una certificazione DOP-IGP vengono venduti anche nel rispetto delle norme previste dal
Reg. CE n. 1151/2012, recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e s.m.i., e nel rispetto
di quanto disposto dai relativi Disciplinari di Produzione.

- Caratteristiche _____

Imballaggio e confezionamento:

alla rinfusa _____

confezionato _____

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:

deteriorabile non deteriorabile.

III) CAMPIONAMENTO, ANALISI, TOLLERANZE E ABBUONI

Le parti stabiliscono di:

non procedere al campionamento e alle analisi della merce, che viene accettata a vista fatta salva la facoltà di proporre reclamo di cui al successivo punto IV.

oppure

procedere al campionamento e alle conseguenti analisi della merce, secondo le seguenti modalità

_____ e di definire le seguenti tolleranze e abbuoni sulle caratteristiche _____³.

IV) RECLAMI

Qualora a seguito dell'effettuazione di verifiche la merce non risulti presentare le caratteristiche qualitative indicate nel contratto, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito in termini di tolleranze e abbuoni, la parte interessata ne dà immediata comunicazione all'altra, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto X.

V) QUANTITÀ

Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a _____.

VI) PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è di _____ (Euro/unità di misura).

VII) TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato⁴ entro _____ giorni dal _____ tramite la seguente modalità _____

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

³ Qualora le Parti lo ritengano opportuno, possono fare riferimento in tutto o in parte all'allegato 1 del presente contratto-tipo dove sono indicate le tolleranze e gli abbuoni che più comunemente vengono adottate tra venditori e acquirenti.

⁴ Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.

VIII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i

IX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

X) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio

di consegna della merce

oppure

di spedizione della merce

secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:

davanti l'autorità giudiziaria;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della _____
(indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:

un arbitro unico

oppure

un collegio arbitrale

nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:

secondo diritto

oppure

secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XI) RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, lì _____

Venditore _____

Compratore _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- **III**) (*campionamento, analisi, tolleranze e abbuoni*);

- **X**) (*risoluzione delle controversie*),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____

Compratore _____

ALLEGATO 1 TOLLERANZE E ABBUONI

Le tolleranze e gli abbuoni a cui si riferisce la nota 3 del presente contratto tipo sono indicati di seguito.

Gli abbuoni per eccedenze o deficienze qualitative rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

FAGIOLI

UMIDITÀ

Il contenuto di umidità base è fissato al 17% salva diversa pattuizione.

UMIDITÀ ECCEDENTE:

- da 17,01% a 18,00% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 18,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ

Merce contrattata come " LAVORATA ":

Sino allo 0,2% tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2% all' 1,00% abbuono proporzionale del 5 %;
oltre l' 1% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Merce contrattata come " NON LAVORATA ":

Sino all' 1% tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01% al 2,00% abbuono proporzionale del 2%;

SEMI FORATI

Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1%.

Oltre lo 0,1% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Il prodotto dovrà essere totalmente esente da tarlo vivo e/o morto e/o sottopelle.

SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI

Sino al 2% tollerati senza abbuono;

- dal 2,01% al 3% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI SPEZZATI

Sino al 2% tollerati senza abbuono;

- dal 2,01% al 3% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CECI CALIBRATI

UMIDITÀ

Il contenuto di umidità base è fissato al 13% salva diversa pattuizione.

UMIDITÀ ECCEDENTE:

- da 13,01% a 14% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 14% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ

Merce contrattata come " LAVORATA ":

Sino allo 0,2% tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2% all' 1% abbuono proporzionale del 5%;
oltre l' 1% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Merce contrattata come " NON LAVORATA ":

Sino all' 1% tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01% al 2% abbuono proporzionale del 2%;

SEMI FORATI

Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1%.

Oltre lo 0,1% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Il prodotto dovrà essere totalmente esente da tarlo vivo e/o morto e/o sottopelle.

SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI

Sino al 2% tollerati senza abbuono;

- dal 2,01% al 3% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI SPEZZATI

Sino al 2% tollerati senza abbuono;

- dal 2,01% al 3% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

LENTICCHIE

UMIDITÀ

Il contenuto di umidità base è fissato al 13% salva diversa pattuizione.

UMIDITÀ ECCEDENTE:

- da 13,01% a 14 % abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 14% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ

Merce contrattata come " LAVORATA ":

Sino allo 0,2% tollerati senza abbuono;

- dallo 0,2% all' 1% abbuono proporzionale del 5%;
oltre l' 1% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Merce contrattata come " NON LAVORATA ":

Sino all' 1% tollerati senza abbuono;

- dall' 1,01% al 2% abbuono proporzionale del 2%;

SEMI FORATI

Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1%.

Oltre lo 0,1% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI

Sino al 2% tollerati senza abbuono;

- dal 2,01% al 3% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI SPEZZATI E SGUSCIATI

Sino al 2% tollerati senza abbuono;

- dal 2,01% al 3% abbuono proporzionale del 5%;
oltre il 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.